

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

OGGETTO: COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA – CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2019

PARTE ECONOMICA E MODIFICA PARTE NORMATIVA

Oggi 3 dicembre 2019, nella sede del Comune di Giacciano con Baruchella, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, si è riunita la delegazione trattante, come istituita ai sensi dell'art. 10 dello stesso CCNL.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Dott. Giovanni Cirillo	Segretario Comunale
Rag. Simone Spirandelli	Responsabile Area Amm.va Finanziaria

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
Luca Ganzarolli	RSU interna nonché delegato da FP CGIL e CISL FP

RICHIAMATE

- La determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 200 del 27/08/2019 ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2019 in applicazione del CCNL 21/05/2018",
- La delibera di giunta municipale n. 80 del 27/09/2019 ad oggetto: "Atto di indirizzo alla delegazione trattante e applicazione della parte variabile al fondo della contrattazione decentrata";
- La preintesa sottoscritta in data 8 ottobre 2019;
- La delibera n. 102 del 26 novembre 2109 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto;

Preso atto che l'Art. 68 Fondo risorse decentrate sancisce:

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- premi correlati alla performance organizzativa;
- premi correlati alla performance individuale;
- indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
- compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies; 90
- indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quater;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

PRESO POI ATTO

A) che la dotazione organica del Comune di Giacciano con Baruchella è quella risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3		
Posti di ruolo a tempo pieno		1	3	2	3			9
Posti di ruolo a tempo parziale								
.....								
Somma		1	3	2	3			9

CIÒ PREMesso

Le parti riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme sopra richiamate e,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto del contratto.

Riconoscimento di un importo pari ad euro 2.000,00 circa per compensare l'attribuzione di specifiche responsabilità da parte dei responsabili degli uffici e servizi; per la pesatura dei vari incarichi di specifica responsabilità si procede sulla base della contrattazione territoriale applicativa del CCNL 21 maggio 2018.

Riconoscimento di un importo totale pari ad euro 600,00 circa per responsabilità connesse all'anagrafe, stato civile ed elettorale – si applicano le vecchie regole fino alla data di sottoscrizione del nuovo decentrato –.

Riconoscimento di un importo pari ad euro 1.400,00 circa a titolo di compensazione dell'indennità di rischio (1,40 euro al giorno) e disagio (euro 1,00 al giorno) – si applicano le vecchie regole fino alla data di sottoscrizione del nuovo decentrato –.

Riconoscimento di un importo pari ad euro 100,00 circa a titolo di compensazione dell'indennità di servizio esterno (euro 1,00 al giorno) – si applicano le vecchie regole fino alla data di sottoscrizione del nuovo decentrato –.

Uso delle restanti somme (circa 4.500,00 euro) per premiare le performance conseguite nel rispetto della seguente articolazione:

- 30% per performance individuale
- 70% per performance organizzativa

Avvio a far data dal 1° gennaio 2019, sulla base delle regole di cui al CCDI 2019/2021 – normativo -, alla luce della disciplina convenzionale di cui al CCNL 21 maggio 2018 e successivamente all'adozione degli atti aventi ad oggetto la costituzione del fondo, le seguenti progressioni economiche: una nella categoria B, una nella categoria C (il costo delle progressioni economiche ammonta circa a 1.100,00 euro).

Le parti poi concordano di apportare le modifiche al normativo come segue:

In sede di prima applicazione, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate o maneggio di valori, viene corrisposta un'unica indennità commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, nella misura di euro 2,40 al giorno in riferimento ad attività rischiose e di 1 euro al giorno allorché si tratti di attività disagiate o connesse al maneggio valori.

3.A. ATTIVITÀ A RISCHIO:

Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:

- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
- attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici.

3.B. ATTIVITÀ DISAGIATE:

Il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) che non coincide con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Trattasi, pertanto, di una condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari.

Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio: prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, ai fini del recupero psico-fisico di luogo, tempi e modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.

3.C. MANEGGIO VALORI

L'indennità compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa per un importo superiore ad euro 1.500,00 annui. In sede di prima applicazione vengono individuate le seguenti figure:

- Economo comunale;
- Agenti contabili individuati con provvedimento ufficiale.

L'individuazione dei dipendenti aventi diritto all'indennità è competenza esclusiva dei singoli titolari di P.O., sulla base delle presenti disposizioni.

L'indennità viene erogata mensilmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle attività.

Laddove ricorrano contestualmente i presupposti sopra considerati è possibile cumulare le indennità nella misura prevista dal presente contratto.

Le parti poi concordano quanto all'applicazione della presente regola dal 1 gennaio 2020

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Cirillo

Il ragioniere Simone Spirandelli

Di parte sindacale

R.S.U Aziendale

Luca Ganzarolli